

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Una circolare del presidente della sezione fallimentare del tribunale di Milano

# Slittano le procedure esecutive

## Corsia preferenziale per riparti e chiusura fallimenti

DI ALESSANDRO FELICIONI

**C**orsia preferenziale per i riparti e le chiusure dei fallimenti; anche quelli con cause in corso. Slittano invece le procedure esecutive e le aste; anche se già pubblicate; per i concordati in bianco, permane l'obbligo informativo periodico, soprattutto se il piano è in continuità; nessun concordato verrà risolto nel periodo fino al 30 giugno; le prefallimentari presentate prima della sospensione verranno comunque differite salvo motivi di urgenza.

La circolare emessa dal presidente della sezione fallimentare del tribunale di Milano, Alida Paluchowski in data 15 aprile 2020 affronta a tutto campo le ripercussioni operative delle sospensioni introdotte dai decreti liquidità e Cura Italia fino al 11 maggio 2020 analizzando anche la successiva fase, fino al 30 giugno.

Ci si rivolge principalmente ai curatori fallimentari e agli avvocati che rivestono incarichi relativi a procedure concorsuali. Lo spirito di fondo è che tutte le attività che possono essere celebrate in forma scritta, senza necessità di presenza fisica, vanno preservate; anche a costo di snellire un po'

la procedura. Tutto quello che può essere rinviato senza alcun pregiudizio per i creditori e per il fallito, va rinviato dopo il 30 giugno.

**Riparti e chiusura del fallimento.** In un momento di estrema crisi finanziaria, i fallimenti possono diventare strumenti importanti per erogare liquidità. Il tribunale di Milano sottolinea che tale attività non è soggetta ad alcuna sospensione ed anzi i curatori vengono sollecitati ad effettuare i riparti, ovviamente ove possibile, anche in considerazione del fatto che, di regola, i primi a ricevere le somme insinuate sono lavoratori dipendenti, professionisti ed artigiani, categorie queste fortemente a rischio. Tutta la procedura si dipana in forma scritta, dal progetto di riparto, alle eventuali osservazioni dei creditori, alla esecutività sancita dal giudice; fino all'emanazione dei mandati di pagamento telematici.

Per i rendiconti la logica è la stessa: si tratta infatti di presentare il conto della gestione, adempimento propedeutico al riparto finale e alla chiusura del fallimento.

Contemperando le esigenze dei creditori e del fallito, tutto avviene senza udienze fisiche

svolgimento delle attività di perizia, di visita dell'immobile da aggiudicare, soprattutto se abitato. In sostanza le vendite possono essere autorizzate dal Tribunale ma l'esecuzione e quindi l'asta è sospesa fino al 30 giugno prossimo. L'unica distinzione da fare è tra le aste già autorizzate e quelle da autorizzare. Per le prime si slitta direttamente a dopo giugno, meglio se dopo l'estate, mentre per le seconde ci si avvale dell'articolo 571 cpc e si differisce la data di celebrazione della gara per un massimo di 120 giorni.

**Concordati preventivi.** Il Tribunale torna sui suoi passi e, correggendo quanto già comunicato precedentemente, sottolinea che gli obblighi informativi legati alla fase prenotativa della procedura devono essere mantenuti, soprattutto quando il concordato proposto è in continuità. Chiaramente tali obblighi potranno essere alleggeriti e rimodulati in funzione della particolare situazione attuale e potranno anche

essere concessi termini per integrare quanto prodotto; tuttavia, essendo l'obbligo di informativa non un termine processuale ma sostanziale, questo non gode della sospensione.

Udienze prefallimentari: la sospensione delle udienze prefallimentari assieme alla proroga concessa per i termini di adempimento del concordato preventivo omologato finiscono per impedire, fino al 30 giugno, qualsiasi istanza di risoluzione del concordato.

Quanto alle istanze di fallimento presentate prima del 9 aprile queste in teoria non sono sospese ma il tribunale ne consiglia comunque il differimento a meno che ciò non provochi grave pregiudizio come nel caso dello spirare dell'anno dalla cancellazione della società che ne impedirebbe il fallimento o in vista del consolidamento di un'ipoteca o ancora, in procinto di vedere scaduto il periodo sospetto per azioni revocatorie importanti.

© Riproduzione riservata



**10 ONLINE** La circolare sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

